



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2010, proposto dalla società Bdo S.p.A. (già Bdo Sala Scelsi Farina S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Guccione, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Grazzini in Firenze, via Pasquale Villari 39;

***contro***

Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta - E.S.T.A.V. Nord Ovest Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via dei Rondinelli 2;

Asl 1 - Massa Carrara, Regione Toscana, Asl 2 - Lucca, Asl 5 - Pisa, Asl 6 – Livorno, n.cc.;

***nei confronti di***

Deloitte & Touche S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cino Benelli, Anna Romano e Filippo Satta, con domicilio eletto presso lo Studio Benelli - Matino in Firenze, via di Camporeggi 3;

***per l'annullamento***

- della nota 24 dicembre 2009, prot. n. 33676, anticipata da Estav Nord Ovest - Dip. Acquisti a BDO S.p.A. via fax in data 24 dicembre 2009, recante “Comunicazione di avvenuta aggiudicazione” con la quale si comunicava a BDO S.p.A. che con delibera n. 1850 del 23 dicembre 2009, il servizio di revisione contabile del bilancio delle Aziende USL6 di Livorno, USL2 di Lucca, USL5 di Pisa, USL 1 di Massa e Carrara, USL 12 di Viareggio, era stato affidato alla Soc. Deloitte & Touche S.p.A.;

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Estav Nord Ovest n. 1850 del 23 dicembre 2009, recante “Procedura negoziata, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento del servizio di revisione del bilancio delle aziende USL6 di Livorno, USL5 di Pisa, USL2 di Lucca, USL1 di Massa e Carrara, USL 12 di Viareggio – Aggiudicazione”;

nonché

- di tutti i verbali di gara e relativi allegati, ed in particolare:

- del Verbale di apertura offerte del 24 novembre 2009, acquisito con atto di accesso del 19 gennaio 2010;

- del Verbale della prima seduta commissione tecnica del 30 novembre 2009, acquisito con atto di accesso del 19 gennaio 2010;
- del Verbale della seconda seduta commissione tecnica del 3 dicembre 2009, acquisito con atto di accesso del 19 gennaio 2010;
- del Verbale della terza seduta commissione tecnica del 14 dicembre 2009 e relativa valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ivi allegata e relative tabelle riepilogative, acquisito con atto di accesso del 19 gennaio 2010;
- del Verbale di aggiudicazione provvisoria del 16 dicembre 2009, e relative Tabelle comparative, acquisito con atto di accesso del 19 gennaio 2010;
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 1720 del 27 novembre 2009 dell'Estav Nord Ovest di nomina della Commissione tecnica di gara, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/06;
- della Deliberazione del Direttore Generale Estav Nord Ovest, n. 1427 del 09 ottobre 2009, di indizione della procedura per l'affidamento del servizio di revisione;
- di ogni altro atto o provvedimento consequenziale, non noto né conosciuto, ove intercorso;
- di ogni atto, antecedente o susseguente, comunque connesso a quelli impugnati.

e per la declaratoria

dell'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato

nonché per la condanna  
al risarcimento dei danni in forma specifica o, in via subordinata, per  
equivalente del danno subito dalla ricorrente a seguito della mancata  
aggiudicazione della gara e da quantificarsi successivamente in corso  
di causa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente per i Servizi  
Tecnico-Amministrativi di Area Vasta - E.S.T.A.V. Nord Ovest  
Regione Toscana e della società Deloitte & Touche S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott.  
Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente  
ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati (relativi alla  
procedura per l'affidamento del servizio di revisione del bilancio di  
varie aziende ASL).

In particolare ha lamentato la violazione di legge sotto molteplici  
profili, l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità

dei presupposti, difetto di istruttoria.

Ha chiesto altresì il risarcimento del danno.

Si sono costituite l'amministrazione intimata e la parte controinteressata, resistendo alle doglianze avverse.

L'istanza di sospensione del provvedimento cautelare è stata oggetto di rinuncia in data odierna.

Sono state prodotte memorie e documenti.

Nel corso della udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con la prima censura la società ricorrente contesta che l'aggiudicazione della gara per la revisione contabile del bilancio sarebbe avvenuta dando rilievo preminente alle pregresse conoscenze maturate dall'aggiudicataria in servizi analoghi prestati presso la stessa stazione appaltante e pur in presenza di un'offerta economica migliore da parte della ricorrente medesima.

In proposito ritiene il collegio di dover aderire alla tesi della amministrazione, la quale ha evidenziato come nell'ambito della offerta tecnica sia stato valutato in che misura la proposta tecnica fosse aderente alle esigenze della ASL. La diversa prospettiva di valutazione, quindi, esclude la sussistenza del vizio dedotto.

In presenza di una motivazione logica e non abnorme, dunque, alla luce della documentazione in atti si deve concludere per la conseguente infondatezza della doglianza inerente l'esito della

valutazione.

Rileva, invero, il collegio, al riguardo, che correttamente la commissione ha tenuto in debito conto anche la minore conoscenza del sistema sanitario da parte della ricorrente e gli altri elementi indicati in motivazione. Tali criteri, in concreto, non appaiono illogici ed irrazionali, e risultano quindi retamente esercitati nell'ambito del potere discrezionale tecnico dell'amministrazione, rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi sino a sostituirsi nella fase della scelta.

In particolare, ciò che emerge, quanto al primo profilo di valutazione (metodologia), è che la commissione ha assegnato rilievo, quanto all'offerta dell'aggiudicataria, non alla sua conoscenza specifica della realtà aziendale in cui sarebbe andata ad operare, bensì all'ottima "metodologia per lo svolgimento dell'incarico" in cui vengono individuate specifiche attività di coinvolgimento del personale amministrativo delle Aziende sanitarie nelle diverse fasi di attuazione del progetto; venivano, inoltre, segnalati altri significativi elementi del progetto, quali le proposte in merito all'attività di rilevazione fisica delle giacenze etc.; sotto il profilo in esame, con valutazione discrezionale che non appare sindacabile sotto il profilo logico, la commissione ha invece ritenuto, quanto all'offerta BDO, che la stessa proponeva "una buona metodologia per lo svolgimento dell'incarico e conoscenza normativa della realtà della Regione Toscana"; ma che non emergeva in maniera chiara la conoscenza

organizzativa del servizio Sanitario della Regione stessa (che è cosa, comunque, diversa dalla conoscenza della normativa locale di settore); elemento, quest'ultimo, che non va ricordato alla conoscenza specifica delle singole realtà aziendali maturata negli anni pregressi, ma alla dimostrazione, giusta i contenuti dell'offerta, di un idoneo bagaglio conoscitivo della predetta realtà organizzativa che può essere acquisito anche al di fuori della maturazione di specifiche precedenti esperienze operative e debitamente dimostrato attraverso i contenuti dell'offerta medesima; offerta BDO che, coerentemente, ha quindi fruito di un minore punteggio ragguagliato sia al profilo ora detto, sia al rilievo correttamente accordato dalla commissione al maggiore coinvolgimento del personale nell'attività di cui si tratta assicurato dall'offerta aggiudicataria.

Considerazioni non dissimili valgono, poi, per gli altri due profili presi in considerazione, giustificativi dei differenti punteggi assegnati; in particolare:

quanto ai criteri di indagine, la dimostrata conoscenza, da parte dell'aggiudicataria, dei processi organizzativi dell'Estav Nord ovest costituisce un dato funzionale oggettivo, positivamente preso in considerazione in quanto emergente dai contenuti dell'offerta, mentre non risulta assegnato autonomo rilievo al puro fatto, in sé considerato, dell'espletamento, in passato, dell'attività di revisione a favore del medesimo ente; il giudizio reso dalla commissione evidenzia, inoltre, anche l'apprezzabile proposta di partecipazione

della società all'interno del Comitato di Internal Audit Aziendale e la possibilità di condividere costantemente il lavoro attraverso il portale Deloitte on line; mentre, per quanto riguarda la ricorrente, si evidenzia come la stessa si sia limitata ad individuare criteri di indagine tipici dell'attività di revisione contabile, senza proporre attività di approfondimento diverse da quelle tipiche di quest'ultima; quanto alle attività da svolgersi da parte dei singoli professionisti incaricati, l'aggiudicataria, secondo la commissione valutatrice, risulta avere individuato in maniera molto dettagliata i professionisti coinvolti nell'attività di progetto, confermando i team che già conoscevano la realtà Estav; e che, inoltre, era da segnalare la presenza di esperti in materia fiscale, legale e informatica, mentre molto apprezzabile e vantaggiosa appariva la proposta di far realizzare ad esperti fiscali le dichiarazioni dell'azienda; la BDO, invece, secondo la commissione, individuava in modo dettagliato i professionisti coinvolti nell'attività di progetto, anche se con poca esperienza nella realtà del SSN; in tal caso, quindi, per BDO l'apprezzamento si è incentrato sulla carente esperienza non a livello di organizzazione delle AASSLL interessate dalla gara, bensì a più largo raggio e, cioè, a livello di SSN, mentre la conoscenza specifica, da parte del personale facente capo all'aggiudicataria, della realtà Estav implica, in termini oggettivi, il possesso di un requisito operativo in grado di assicurare un più confacente espletamento del servizio.

Anche la censura inerente la richiesta iscrizione all'albo speciale delle società di revisione tenuto presso la Consob, dalla quale la parte ricorrente farebbe discendere un'automatica valutazione positiva del criterio tecnico, contestando così il divario con il punteggio assegnato alla aggiudicataria, è priva di fondamento.

Invero, la prescritta iscrizione all'albo speciale delle società di revisione tenuto presso la Consob è un criterio normativo richiesto per la ammissione alla gara, ma ha un diverso rilievo ed una diversa valenza rispetto all'aspetto organizzativo, che, in concreto, è stato oggetto di valutazione e rispetto al quale l'iscrizione all'albo non ha una valenza incisiva e vincolante come quella che la società ricorrente propone.

Deduce la ricorrente anche l'erroneità, sotto molteplici profili, delle valutazioni tecniche in concreto operate dalla commissione valutatrice ed il difetto di istruttoria che le connoterebbe.

La censura è inammissibile in quanto volta essenzialmente a contestare nei suoi profili di merito il giudizio tecnico-discrezionale espresso dall'organo di valutazione delle offerte che, come già cennato, poggia su una serie di apprezzamenti sufficientemente approfonditi che evidenziano i molteplici aspetti preferenziali dell'offerta dell'aggiudicataria rispetto a quella della deducente, mentre dall'esame degli atti non emergono manifesti vizi logici o vistose carenze valutative e/o comparative nell'attività di analisi svolta dallo stesso organo di valutazione.

Infine, quanto alla incompatibilità della commissione in ragione della qualifica di direttori amministrativi delle ASL di due dei suoi membri, rileva il collegio che la giurisprudenza si è già espressa in senso contrario alla tesi proposta da parte ricorrente, con posizione ermeneutica che il collegio condivide: <<nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione l'esercizio, da parte di un commissario, di funzioni amministrative con qualifica di dirigente per conto e nell'interesse dell'amministrazione appaltante e relative alla procedura di gara non integra di per sé la causa di incompatibilità di cui all'art. 84 comma 4, Codice dei contratti pubblici, atteso che detta norma mira ad impedire la partecipazione alla commissione di soggetti che, nell'interesse proprio od in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 30 aprile 2009 , n. 199)>>.

Non sussiste, quindi, la dedotta incompatibilità e la censura va respinta.

Alla luce di quanto sopra detto, il ricorso è dunque infondato.

Ne risulta ovviamente travolta anche la domanda risarcitoria.

La condanna alle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti costituite, che si liquidano in euro 2.500,00 per ciascuna, per un totale di complessivi euro 5.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)